

TAR Palermo 03/10/1997 n. 1956

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.4.1

Gli atti di cottimo fiduciario rientrano sostanzialmente nella nozione di trattativa privata, in quanto costituiscono una delle forme di esecuzione in economia, che restano disciplinate dal Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, anche nell'ipotesi che siano preceduti da gara ufficiosa costruita sulla falsariga della licitazione privata; pertanto, sebbene la L.R. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21 abbia introdotto, per l'affidamento del cottimo fiduciario, talune cautele tipiche dell'affidamento in appalto, ossia la celebrazione di una gara ufficiosa con un numero minimo di offerte il cottimo costituisce l'istituto informale e snello di cui al R.D. n. 350 del 1895 cit., al quale non possono applicarsi sic et simpliciter tutte le regole proprie dei cosiddetti procedimenti tipici finalizzati all'affidamento degli appalti. Il funzionario incaricato delle operazioni, nel cottimo fiduciario, non ha il compito di scegliere il ricorso al metodo procedurale in economia, spettando tale competenza all'organo collegiale, ne' provvede direttamente al reperimento dei mezzi e allo svolgimento dei lavori, mentre, nelle ipotesi normali in cui si ricorre alla gara ufficiosa per l'individuazione dell'imprenditore, non sceglie il soggetto cui affidare l'esecuzione dei lavori; pertanto, gli atti di competenza del dirigente comunale incaricato allo svolgimento del cottimo consistono nella valutazione delle offerte e nell'aggiudicazione, soggetta comunque ad approvazione da parte dell'organo esecutivo comunale.